



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale d'applicazione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Indice

A - MODALITA' DI RACCOLTA E DI CONSEGNA DEI RIFIUTI	2
Art. 1 Giorni e orari di raccolta porta a porta	2
Art. 2 Postazioni di consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali	2
Art. 3 Punti di vendita dei sacchi	2
B - TASSE	2
Art. 4 Tassa base	2
Art. 5 Tassa sul sacco per rifiuti domestici	3
Art. 6 Tasse per scarti vegetali	4
Art. 7 Progetti pilota	4
Art. 8 Procedura di tassazione e di esazione	4
Art. 9 Rimedi di diritto	5
C - DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 10 Entrata in vigore	5
Art. 11 Abrogazione	5

Il Municipio, richiamato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti,

decreta:

A - MODALITA' DI RACCOLTA E DI CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 1 Giorni e orari di raccolta porta a porta

¹I giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti sono definiti ed indicati nel "Calendario raccolta rifiuti" (CRR) pubblicato e distribuito una volta all'anno a tutti i fuochi e commerci interessati.

²Di principio i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti due volte alla settimana, la carta una volta ogni due settimane, in tutti i quartieri. Gli scarti vegetali vengono raccolti una volta la settimana oppure, nei mesi invernali, due volte al mese, nei quartieri di Bellinzona e Giubiasco.

³Per tutte le prescrizioni e informazioni di dettaglio fa stato il CRR.

Art. 2 Postazioni di consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali

¹Il Municipio provvede ad organizzare sul territorio le postazioni per la raccolta e consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali.

²In ogni quartiere è istituito almeno un punto di raccolta.

³L'ubicazione dei punti di raccolta, siano essi ecocentri o ecopunti, gli orari di apertura, le modalità di consegna e le tipologie di rifiuti ammesse sono indicate nel CRR.

⁴L'accesso ai punti di raccolta è soggetto a presentazione della tessera di legittimazione (Bellinzona 360).

⁵L'utente munito della tessera di legittimazione può accedere a qualsiasi punto di raccolta, indipendentemente dal quartiere di residenza.

⁶La tessera di legittimazione è ottenibile gratuitamente presso tutti gli sportelli multifunzionali di quartiere o può essere comandata attraverso il sito internet del Comune (www.bellinzona.ch).

⁷I centri di raccolta sono destinati di principio unicamente alle economie domestiche. I commerci vi hanno accesso tenuto conto delle capacità di assorbimento dei centri di raccolta.

Art. 3 Punti di vendita dei sacchi

I negozi, le aziende ed i commerci autorizzati alla vendita dei sacchi ufficiali dei rifiuti sul sito internet del Comune (www.bellinzona.ch). La lista è ottenibile presso gli sportelli multifunzionali di quartiere.

B - TASSE

Art. 4 Tassa base

¹

A. Economie domestiche

1 membro	fr. 120.-
2 o più membri	fr. 160.-
Residenze secondarie	fr. 160.-

B. Attività economiche

B1. Regola generale

Da 0 a 4 addetti ETP (compreso il titolare)	fr. 200.-
---	-----------

Da 5 a 9 addetti ETP	fr. 430.-
Da 10 a 19 addetti ETP	fr. 950.-
Da 20 a 49 addetti ETP	fr. 1'450.-
Da 50 a 99 addetti ETP	fr. 2'000.-
Da 100 addetti ETP	fr. 2'500.-

B2. Strutture sanitarie

Posto letto	fr. 18.-/posto
-------------	----------------

B3. Strutture scolastiche

Da 1 a 19 allievi	fr. 300.-
Da 20 a 49 allievi	fr. 600.-
Da 50 a 99 allievi	fr. 1'000.-
Da 100 a 199 allievi	fr. 1'700.-
Da 200 a 499 allievi	fr. 2'500.-
Da 500 allievi	fr. 4'500.-

B4. Take-away

fr. 1'200.-

In caso di esclusivo utilizzo di stoviglie e posate multiuso o monouso compostabili la tassa base è dimezzata

B5. Ristorazione e albergheria

Posto a sedere interni	fr. 9.-/posto
Posto a sedere esterni	fr. 6.-/posto
Posto letto	fr. 9.-/posto
Tassa minima: fr. 200 / Tassa massima fr. 2'500	

B6. Campeggi

fr. 1'500.-

C. Attività economica di una persona fisica presso il proprio domicilio

fr.100.-

²Per attività economica si intende qualsiasi tipo di attività svolta da una persona fisica o giuridica con lo scopo di conseguire un reddito, utile, pareggio di bilancio o svolta dietro remunerazione, e ciò indipendentemente dai motivi per la quale è svolta.

Sono segnatamente considerate attività economiche: l'esercizio di un'impresa, di un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola, forestale, individuale, libera professione e ogni altra attività lucrativa indipendente. È irrilevante che l'attività economica svolta sia illegale o contraria al buon costume.

Art. 5 Tassa sul sacco per rifiuti domestici

sacco da 17 litri fr. 0.56 comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 5.60;

sacco da 35 litri	fr. 1.15	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 11.50;
sacco da 60 litri	fr. 1.97	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 10 sacchi presso i rivenditori fr. 19.70;
sacco da 110 litri	fr. 3.62	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo di 5 sacchi presso i rivenditori fr 18.10.

Art. 6 Tasse per scarti vegetali

- a) se ritirati a domicilio nei quartieri di Bellinzona e Giubiasco: etichetta annua per contenitore fr. 100.00 IVA compresa; etichetta per fascina o prelievo unico di contenitore: fr. 3.00 IVA compresa;
- b) se consegnati ai Centri di raccolta: tessera annua per accesso e consegna alla piazza di deposito (ecocentro) fr. 30.00 IVA compresa;
- c) le etichette annue per contenitori sono ottenibili presso gli sportelli multifunzionali dei quartieri di Bellinzona e Giubiasco; le tessere annue per la consegna sono ottenibili presso tutti gli sportelli multifunzionali di quartiere.

Art. 7 Progetti pilota

¹Il Municipio può sostenere progetti pilota intesi ad aumentare e migliorare la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 8 Procedura di tassazione e di esazione

¹Il Municipio notifica annualmente la tassa base.

²Per l'assoggettamento alla tassa base fa stato la residenza delle persone fisiche (comprese le residenze secondarie) e/o l'operatività delle attività economiche al 30 settembre dell'anno civile a cui si riferisce la tassa; la tassa è dovuta per l'intero anno.

³I proprietari di case secondarie domiciliati nel Comune sono assoggettati una sola volta al pagamento della tassa base.

⁴La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

⁵La presenza di più attività economiche allo stesso domicilio o sede giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

⁶Le iscrizioni a registro di commercio, nel registro delle attività economiche svolte sul territorio comunale o nei registri pubblici, al 30 settembre dell'anno a cui si riferisce la tassa, fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

⁷Le persone fisiche e giuridiche debitrice o assoggettate alla tassa base devono fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. In particolare, sono tenute a collaborare all'accertamento degli elementi determinanti e segnatamente fornire, a domanda dell'autorità comunale, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati.

In caso di mancata collaborazione, la tassazione avverrà d'ufficio in base alle informazioni a disposizione dell'autorità comunale.

⁸Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

⁹Le tasse per scarti vegetali hanno validità annuale riferita all'anno di riferimento e scadono al 31.12.

Art. 9 Rimedi di diritto

¹Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine di 15 giorni dalla notifica.

²Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

³Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e segg. LOC.

⁴Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 cpv. 1 LPAMM).

C - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Art. 11 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale d'applicazione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Adottata con risoluzione municipale no. 4428 del 24 agosto 2022

In pubblicazione all'albo comunale dal 29 agosto 2022 al 27 settembre 2022

Art. 5 modificato con risoluzione municipale no. 5324 del 16 novembre 2022

Art. 4 cpv. 1 modificato con risoluzione municipale no. 2853 del 26 marzo 2025